

Roma, 19 settembre 2022

PROT. num. 86/2022/TD

Alla c.a. AGCom Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione tutela dei consumatori Centro Direzionale, Isola B5, Torre Francesco 80143 - Napoli

PEC: agcom@cert.agcom.it

Oggetto: Consultazione pubblica in merito al "Regolamento in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona, di rispetto del principio di non discriminazione e di contrasto ai discorsi d'odio" –
Osservazioni Federconsumatori

Spett.Le Autorità,

la scrivente Associazione iscritta nell'elenco delle Associazioni dei Consumatori e degli utenti rappresentative a livello Nazionale di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 e membri del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli utenti (CNCU), formula le presenti osservazioni in ordine alla consultazione riportata in epigrafe.

Si premette che, per praticità espositiva, le osservazioni sono redatte seguendo gli argomenti così come esposti nello schema di Regolamento in consultazione.

CAPO I

Disposizioni generali

ART. 1 – Definizioni

i) "espressioni o discorsi d'odio (hate speech)", contenuti o espressioni suscettibili in modo diretto o indiretto, di istigare a commettere reati o effettuare apologia degli stessi nonché di offendere la dignità umana, di diffondere, incitare, propagandare oppure di giustificare, minimizzare o in altro modo legittimare la discriminazione e istigare alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, soprattutto nel caso di gruppi di minoranza o discriminati in virtù delle loro caratteristiche distintive.



Al fine di rendere il testo maggiormente inclusivo e di evitare qualsiasi forma di classificazione degli individui all'interno di schemi e/o categorie predefinite, si propone di modificare come segue la definizione di cui all'art. 1 lettera i) "espressioni o discorsi d'odio (hate speech)", contenuti o espressioni suscettibili in modo diretto o indiretto, di istigare a commettere reati o effettuare apologia degli stessi nonché di offendere la dignità umana, di diffondere, incitare, propagandare oppure di giustificare, minimizzare o in altro modo legittimare la discriminazione e istigare alla violenza o all'odio nei confronti di ogni singolo individuo, un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali 2 dell'Unione europea, soprattutto nel caso di gruppi di minoranza o discriminati in virtù delle loro caratteristiche distintive"

CAPO II

Rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto ai discorsi d'odio

ART. 4 – Prevenzione della discriminazione e contrasto ai discorsi d'odio

a) istigazione alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o in violazione dell'art. 604-bis del codice penale.

In conseguenza della modifica proposta per la definizione di "espressioni o discorsi d'odio (hate speech)" di cui all'art. 1 lettera i), si suggerisce anche per il presente articolo la formulazione suindicata per la terminologia stessa.

ART. 5 – Iniziative di contrasto alle violazioni dei diritti fondamentali della persona e ai discorsi d'odio

- 1. La Rai, nel ruolo di concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, anche in esecuzione al Contratto di Servizio, promuove la diffusione di contenuti che valorizzano i principi di rispetto della dignità umana, di non discriminazione, dell'inclusione e della coesione sociale, nonché di contrasto all'istigazione alla violenza e all'odio.
- 2. I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, privati, sono invitati a promuovere iniziative aventi ad oggetto i temi dell'inclusione e della coesione sociale, nonché di contrasto all'istigazione alla violenza e all'odio.

Allo scopo di rendere maggiormente vincolante l'attività di promozione dei principi indicati e di istituire un vero e proprio obbligo in questo senso, si propone la cancellazione del comma 2 del presente articolo, modificando il testo come segue: "La Rai, nel ruolo di concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, anche in esecuzione al Contratto di Servizio, e i fornitori di servizi media audiovisivi e radiofonici privati promuovono la diffusione di contenuti che valorizzano i principi di rispetto della dignità umana, di non discriminazione, dell'inclusione e della coesione sociale, nonché di contrasto all'istigazione alla violenza e all'odio anche in relazione ai diritti LGBTQIA+ e alla parità di genere".



CAPO III

Art. 8 – Sanzioni

1. In caso di violazione delle disposizioni in materia di tutela diritti fondamentali della persona, di rispetto del principio di non discriminazione e di contrasto ai discorsi d'odio di cui all'art. 30 del Testo Unico e all'art. 4 del presente regolamento si applica, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera q), e comma 2, lettera g), del medesimo Testo Unico, la sanzione da 30.000 euro a 600.000 euro, modulata ai sensi del regolamento sanzioni dell'Autorità.

La tematica oggetto di consultazione costituisce una questione nei confronti della quale l'opinione pubblica mostra una elevata sensibilità. Alla luce di tale premessa si ritiene opportuno integrare la sanzione pecuniaria già prevista dal testo con un provvedimento di sospensione: sarebbe in particolare opportuno prevedere il blocco automatico per la durata di tre (3) mesi della trasmissione che abbia ospitato il soggetto resosi responsabile della violazione nel caso in cui l'infrazione si ripeta per due (2) volte. Si suggerisce altresì a Codesta Spett.Le Autorità la possibilità di valutare e stabilire modalità e forme di intervento e di sanzione anche nei confronti del soggetto direttamente individuato come responsabile della violazione.

In riferimento infine a quanto indicato all'art. 5, si ritiene opportuno sanzionare il mancato rispetto degli obblighi di promozione. Qualora, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente delibera, la Rai e i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici privati non attuino quanto previsto dall'art. 5, si propone una sanzione pari a 5.000 euro per ogni giorno di ritardo.

Con l'auspicio che il presente documento si riveli utile per l'attività di Codesta Spett.le Autorità, la scrivente Associazione resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o integrazione.

P. Federconsumatori Giovanna Capuzzo Vicepresidente Nazionale